

Civile Ord. Sez. 3 Num. 10606 Anno 2018

Presidente: DE STEFANO FRANCO

Relatore: DE STEFANO FRANCO

Data pubblicazione: 04/05/2018

ORDINANZA

Rep.

Ud. 06/03/2018

PU

sul ricorso 24618-2016 proposto da:

MEDITERRANEA SHIPPING COMPANY SA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore Mr. DIDIER FRANCOIS LAVANCHY, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO RICCIOTTI PAGGINI, DAMIANO VAUDO giusta procura speciale notarile;

- ricorrente -

2018

723

contro

NUOVO PIGNONE SPA , in persona del suo procuratore e legale rappresentante pro tempore Dott. MICHAEL MCLLWRATH, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE SPERATI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO BATINI, FAUSTA PEZZATI giusta procura in calce al controricorso;

GEODIS HOLDING ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale avv. SIMONETTA BELCI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA TERRANOVA che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO MORDIGLIA, PIETRO PALANDRI giusta procura in calce al controricorso;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

SOCIETE' DE MANUTENTION ET DE CONSIGNATION MARITIME SARL;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 1085/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 18/09/2015;


udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2018 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURO VITIELLO che ha concluso per l'estinzione per rinuncia;

udito l'Avvocato DOMENICO BONACCORDI DI PATTI per delega non scritta;



udito l'Avvocato ANTONELLA TERRANOVA;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

considerato che

per conseguire il risarcimento dei danni al carico di un container affidato per il trasporto marittimo da Livorno in Australia, causati dal cedimento di uno dei quattro ganci della gru che lo stava trasbordando su altra nave nel porto africano di Île de la Réunion il 23/02/2003, la mittente Nuovo Pignone spa convenne in giudizio – con citazione notificata il 23/01/2004 – dinanzi al Tribunale di Genova sia il vettore Zust Ambrosetti spa (poi Geodis Holding Italia spa, d’ora innanzi anche solo Geodis) che l’esecutore del trasporto marittimo e subvettore Mediterranean Shipping Company (o, d’ora innanzi, anche solo MSC); la vettrice chiese di essere manlevata dalla subvettrice, che comunque chiamò in causa la Société de Manutention et de Consignation Maritime – SOMACOM sarl, materiale esecutrice delle operazioni di movimentazione del container;

l’adito tribunale – con sentenza n. 4339/10 – accolse per € 361.254,88 (oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla domanda al saldo) la domanda attorea nei confronti della sola Geodis, rigettandola nei confronti della MSC, che peraltro condannò a manlevare la vettrice della stessa somma, ma rimise in istruttoria la causa quanto ai rapporti tra MSC e SOMACOM;

la sentenza parziale fu appellata in via principale dalla MSC ed in via incidentale da Nuovo Pignone spa e da Geodis, invocando la prima, per quel che in questa sede ancora interessa, la carenza di propria responsabilità anche in virtù delle riserve nella polizza di carico e ribadendo le eccezioni di decadenza già disattese dal primo giudice, nonché, in subordine, la riduzione dell’importo del risarcimento e delle spese legali liquidati in primo grado;

la Corte di appello di Genova accolse in parte l’appello principale e quelli incidentali, riducendo l’importo oggetto della condanna risarcitoria di Geodis in favore di Nuovo Pignone e della condanna in garanzia di MSC in favore di Geodis ad € 298.812,12, aumentati per

rivalutazione monetaria e lucro cessante, fino ad € 410.315,72; e, pure condannata Geodis ai quattro quinti delle spese di lite del doppio grado e la MSC alle spese per intero di entrambi i gradi, condannò la Nuovo Pignone spa alla restituzione della differenza tra quanto percepito il 21/01/2011 in esecuzione della maggior condanna di primo grado e quanto invece ad essa spettante;

per la cassazione della sentenza di secondo grado, pubblicata il 18/09/2015 col n. 1085, ha proposto ricorso la Mediterranean Shipping Company S.A.: hanno resistito, con separati controricorsi, tanto la Nuovo Pignone spa che la Geodis Holding Italia spa, mentre non ha espletato attività difensiva in questa sede l'originaria chiamata in causa SOMACOM;

la ricorrente si è doluta:

- di «violazione o falsa applicazione ex art. 360, I comma, n. 3 c.p.c. e comunque nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, I comma, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 115-116 c.p.c., 2697 c.c. e 11 Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (c.d. "disposizioni sulla legge in generale")»;

- di «violazione o falsa applicazione ex art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, I comma, n. 4 c.p.c.; in relazione agli artt. 24 Cost., 61-101-112-115-116-191 c.p.c., 2697 c.c., 612-613 cod. nav. e 477 reg. nav. marittima»;

- di «omessa esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; violazione o falsa applicazione ex art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, I comma, n. 4 c.p.c.; in relazione agli artt. 24 Cost., 132-180-190 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. ed alle disposizioni dell'art. IV, punto 5 lett. A) della Convenzione Internazionale di Bruxelles del 1924, come modificata dai prot.

dell'Aja del 1968 e di Visby del 1979, resa esecutiva in Italia con L. 1084/1977»;

per la pubblica udienza del 06/03/2018 è depositato - il 02/03/2018 - atto di rinuncia al ricorso da parte della Mediterranean Shipping Company sa, sottoscritta - benché separatamente - per adesione sia dalla Geodis Holding spa che dall'altra controricorrente Nuovo Pignone e notificata alle altre controparti;

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

la rinuncia è rituale, siccome formulata in un atto univoco in tal senso e sottoscritto dal legale rappresentante in questo giudizio della ricorrente e comunque dal suo difensore in questa sede, da qualificarsi munito dei relativi poteri;

l'accettazione della rinuncia ad opera delle controricorrenti rende superfluo provvedere sulle spese;

la pronuncia di estinzione esclude peraltro la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per le impugnazioni (Cass. ord. 30/09/2015, n. 19560), applicabile solo ai casi di reiezione integrale nel merito o in rito di queste;

p. q. m.

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma il 06/03/2018.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

